



Statuto dell'Associazione

Officine d'Arte APS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti ai sensi del Codice civile ed a norma del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato Codice del Terzo settore, e delle successive modificazioni ed integrazioni, un'associazione avente la denominazione "Officine d'Arte APS", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Italia, nel Comune di Mompantero CAP 10059 in frazione Marzano 17, ed opera nel territorio italiano ed all'estero, in paesi europei ed extra-europei, con facoltà di istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata e si impegna ad utilizzare, nella propria denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera in maniera prevalente attraverso l'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione opera in favore dei propri associati e della collettività, promuovendo attività di interesse generale legate alla cultura, all'istruzione, alla solidarietà sociale ed alla tutela dei diritti civili.

L'Associazione svolge, a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Anna Bona

[Signature]

Carmelo Pistelli

[Signature]

[Signature]

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione svolge attività secondarie e strumentali alle quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare l'Associazione opera sul territorio italiano e straniero per:

- promuovere la formazione connessa ai settori sociali, culturali ed artistici, attraverso l'istituzione di corsi di formazione professionale, seminari, cicli di lezioni, laboratori, master-class e concorsi;
- effettuare corsi di aggiornamento e perfezionamento teorico/pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, e per istituire gruppi di studio e di ricerca;
- pubblicare atti di studi e ricerche compiute nel campo letterario, musicale, audiovisivo, multimediale, curandone la diffusione periodica o straordinaria per la divulgazione delle attività dell'Associazione e dei suoi soci;
- organizzare eventi legati ai settori culturali ed artistici quali festival, happening, mostre, concerti, conferenze e dibattiti;
- operare scambi e gemellaggi con altre associazioni e federazioni di categoria;
- promuovere attività di solidarietà per fasce deboli e disabili con progetti ad hoc, in vista di reinserimento sociale e lavorativo o finalizzati alla salute ed al benessere psico-fisico dell'individuo;
- intrattenere rapporti con organismi di volontariato, scuole, associazioni, enti pubblici e privati, operatori economici e culturali, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di comuni intenti e finalità.

L'Associazione può inoltre individuare e porre in essere altre attività secondarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle attività di interesse generale. Qualora tali attività secondarie non siano esplicitamente previste dal presente Statuto, l'Associazione si impegna ad individuarle ed a comunicarle agli associati garantendo il pieno rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità nei confronti delle attività di interesse generale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, e della Circolare del Ministero del

Art. 3 – Registro delle APS e Registro unico nazionale del Terzo settore

L'Associazione, trascorsi 6 mesi dalla sua costituzione, si iscrive al Registro delle APS della Regione Piemonte e si impegna ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione relativa alle APS. L'Associazione, previo adeguamento statutario, ha facoltà di migrare attraverso le varie sezioni del Registro unico, senza che ciò comporti lo scioglimento dell'ente o la devoluzione dell'intero patrimonio, a norma dell'articolo 50 del Codice del Terzo settore.

Art. 4 – Principio di uguaglianza dei diritti e ordinamento interno

L'Associazione non effettua discriminazioni di ordine sociale, economico, religioso, politico o di opinione, nei confronti dei soci, dei volontari, delle altre associazioni, o delle persone fisiche o giuridiche con le quali collabora.

L'Associazione si impegna a garantire il rispetto di tale principio di uguaglianza e di non discriminazione sia nell'individuazione e nella messa in pratica delle attività, sia negli atti di comunicazione formale ed informale nei confronti degli associati e verso la collettività.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione stessa.

L'associazione può incaricare i propri soci di cariche di amministrazione, di controllo e di rappresentanza. Tali cariche sono elettive e possono prendervi parte tutti gli associati che abbiano conseguito la maggiore età alla data delle elezioni.

Art. 5 – Ammissione degli associati

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono con l'Associazione le medesime finalità di interesse generale o che concorrono al raggiungimento di suddette finalità. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro associato da questi delegato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a 3 APS. Qualora tali requisiti venissero a mancare l'Associazione si fa carico di reintegrare il numero minimo di associati ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto all'Organo di amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

La domanda dovrà essere formulata per iscritto, in forma cartacea o elettronica, e dovrà essere corredata dei seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale o eventuale partita IVA e dovrà essere corredata da almeno un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica.

La domanda dovrà contenere una dichiarazione in cui il nuovo associato si impegna a conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che vengono emanate dall'Organo di amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le

obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda, pronunciandosi per l'ammissione o per il rigetto, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Le deliberazioni vanno comunicate all'interessato per iscritto, in forma cartacea o elettronica, entro 60 giorni, con motivazione dell'eventuale rigetto. L'Organo di amministrazione si fa carico di annotare, su un libro dei soci o su un database elettronico avente medesima funzione, le domande di ammissione accettate o rigettate, indicando tutti i dati presenti nella domanda e le eventuali motivazioni del rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, il soggetto che l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. Tale Assemblea delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva alla domanda stessa oppure in una convocazione apposita la cui data viene comunicata ai Soci con almeno otto giorni di anticipo.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto, non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o aventi termine temporale.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Sono previste tre differenti categorie di soci. Ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea; sostenitori, coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie; benemeriti, persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

I soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di partecipare ad ogni attività dell'Associazione.

L'associazione tutela i diritti dei soci garantendo la facoltà di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di amministrazione, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno l'obbligo di agire nel rispetto del presente Statuto ed in osservanza alle prescrizioni ed ai regolamenti interni emanati dall'Assemblea e dall'Organo di amministrazione. In caso di mancata osservanza di tali prescrizioni e regolamenti, l'Organo di amministrazione può esercitare azioni di richiamo verso gli associati dandone comunicazione scritta corredata da apposita motivazione.

Art. 7 – Cessazione volontaria del rapporto associativo

Il diritto al recesso dal rapporto associativo è garantito. Tale diritto si esercita tramite comunicazione scritta, in forma cartacea o elettronica, da parte dell'associato all'Organo di amministrazione.

Il diritto al recesso è regolato dall'articolo 24 del Codice civile e si applica nel presente statuto distinguendo tre possibili opzioni.

- Se l'associato fa parte dell'Organo di amministrazione la richiesta di recesso deve essere presentata tre mesi prima della fine dell'anno in corso e ha effetto allo scadere dell'anno.
- Se l'associato svolge un incarico avente una durata temporale definita, la richiesta di recesso va approvata o rigettata per iscritto dall'Organo di amministrazione e corredata da apposita motivazione. In caso di approvazione l'Organo di amministrazione può provvedere alla nomina immediata di un sostituto che svolge l'incarico del socio dimissionario.
- Se l'associato non fa parte dell'Organo di amministrazione ovvero non svolge un incarico avente una durata temporale definita, la richiesta di recesso si intende valida a partire dal momento in cui è approvata dall'Organo di amministrazione.

Art. 8 – Sospensione e cessazione della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde automaticamente nei seguenti casi:

- per mancato pagamento della quota associativa annuale per due volte consecutive, con effetto immediato alla scadenza del secondo anno solare di mancato pagamento;
- per decesso dell'associato.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, i diritti di associato possono essere temporaneamente sospesi o persi definitivamente qualora si verifichino le due seguenti condizioni.

- a seguito di violazione delle norme statutarie;
- a seguito di gravi motivi.

Qualora l'associato ponga o abbia posto in essere violazioni delle norme statutarie o comportamenti contrastanti con gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'Organo di amministrazione provvede, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci, all'esclusione dell'associato per violazione degli obblighi statutarî. L'esclusione per violazioni delle norme statutarie deve essere motivata e comunicata per iscritto al diretto interessato tramite mezzo che attesti l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione per violazioni delle norme statutarie devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Qualora l'associato ponga o abbia posto in essere comportamenti contrari alle delle leggi sulla sicurezza delle persone e delle cose, ovvero lesivi della dignità delle persone l'Organo di amministrazione procede, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci, al provvedimento di esclusione per gravi motivi. L'esclusione per per gravi motivi deve essere motivata e comunicata per iscritto al diretto interessato tramite mezzo che attesti l'avvenuta

ricezione della comunicazione. Nel caso il socio detenga cariche di rappresentanza o posizioni nell'Organo di amministrazione tali cariche si intendono sospese temporaneamente a partire dal momento in cui l'Organo di amministrazione emana la suddetta comunicazione.

Contro il provvedimento di esclusione per gravi motivi è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. Nel caso il socio dimostri la propria estraneità ai fatti contestati, ed a seguito di deliberazione a maggioranza dei presenti dell'assemblea, il socio può rientrare, a partire da una data stabilita in sede assembleare, in pieno possesso delle cariche di rappresentanza precedentemente sospese così come della sua eventuale posizione all'interno dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione, nell'elaborare i provvedimenti di sospensione o cessazione del rapporto associativo, segue il principio di presunzione di innocenza, agisce nel rispetto delle normative sulla privacy, e si impegna altresì a collaborare prontamente con l'Autorità Giudiziaria qualora si verificano fatti rilevanti sotto il profilo civile e penale all'interno dell'Associazione stessa.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo è convocata dal Presidente, a seguito di delibera dell'Organo di amministrazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo di amministrazione si fa carico di convocare l'Assemblea ogni volta che ne fa richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organo stesso, ovvero quando riceve una richiesta scritta, in forma cartacea o elettronica, da almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, in forma cartacea o elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato

indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 – Assemblea in videoconferenza

L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Assemblea in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed segretario della riunione. Al segretario spetta il compito di stendere il verbale sul relativo Libro e di sottoscriverlo insieme al presidente.

L'Assemblea in videoconferenza può essere trasmessa anche verso il pubblico a condizione che si verifichi una delle seguenti condizioni. Sia resa palese l'intenzione di trasmettere la conferenza al pubblico nella lettera di convocazione ai soci, oppure, si deliberi nel corso dell'Assemblea stessa un'autorizzazione a trasmettere al pubblico mediante votazione a maggioranza.

Se nel corso della riunione cade il collegamento, la l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

Durante la videoconferenza non è ammesso il voto a scrutinio segreto, non è quindi possibile ricorrere alla videoconferenza per assegnare cariche elettive.

Art. 12 – Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il tesseramento dell'anno in cui si tiene l'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, in forma cartacea o elettronica, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati o una APS.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Nell'Assemblea in videoconferenza non è consentito ricorrere al voto segreto.

Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce secondo le regole previste dagli articoli 10 e 11 e svolge le seguenti funzioni inderogabili:

- discute e propone attività ed indica linee guida per la scelta delle attività stesse;
- discute sull'operato dell'Associazione, dei suoi Organi e dei suoi legali rappresentanti;

- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina, qualora sia necessaria, la persona fisica o giuridica responsabile della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Il numero è contato sulla base dei soci presenti in regola con il tesseramento al momento della votazione.

Art. 14 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha il compito di discutere e deliberare circa attività e argomenti che influenzano in maniera stabile e duratura la vita dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce secondo le regole previste dagli articoli 10 e 11 e svolge le seguenti funzioni:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera circa migrazione, cancellazione dai registri o scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del Codice del Terzo settore.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare modifiche nei rapporti con il Registro regionale delle APS o con il Registro unico nazionale del Terzo settore, per scegliere la destinazione del patrimonio maturato nel periodo di iscrizione ai suddetti registri, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; deliberare richiami formali ed azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- curare i contatti con il pubblico e con le altre associazioni.

L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I membri restano in carica per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

I componenti dell'Organo di amministrazione vanno scelti tra le persone fisiche in regola con il tesseramento al momento dell'elezione, e possono essere indicati, mediante delega scritta, dagli enti associati. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria, e decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio. Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 Codice civile.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza durante le riunioni ne fa le veci il vice-Presidente o altro membro scelto ad apertura della riunione.

L'Organo di amministrazione elegge il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro dell'Organo di amministrazione. E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, curare la tenuta dei Libri Sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dall'Organo di amministrazione o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

L'Organo di amministrazione può riunirsi sia mediante compresenza fisica dei componenti, sia in videoconferenza. In caso di compresenza fisica l'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di videoconferenza l'Organo di amministrazione è validamente costituito quando risulta collegata e chiaramente identificabile la maggioranza dei componenti. In caso di interruzione del collegamento audiovisivo o di venir meno della maggioranza dei membri connessi risultano valide le deliberazioni poste per iscritto sino a tale momento.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti o dei membri connessi ed identificabili in videoconferenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell'Organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'Organo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, l'Organo nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I componenti così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione dell'Organo di amministrazione tramite una nuova elezione. I nuovi membri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti, nel caso gli stessi siano in numero pari, o la maggioranza degli stessi, nel caso in cui siano in numero dispari, l'intero Organo di amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il membro più anziano dell'Organo, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti in regola con il tesseramento al momento della votazione. Lo scrutinio è segreto e l'elezione è vinta a maggioranza semplice dei presenti.

L'incarico di Presidente dura 2 anni, con rieleggibilità per 3 mandati, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Durante il suo mandato il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- rappresenta l'Associazione negli atti che la impegnano verso l'esterno;
- convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo ad essi in merito all'attività compiuta;
- agisce, in caso di urgenza, con i poteri dell'Organo di amministrazione o, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, in assenza del vice Presidente la funzione di Presidente viene svolta dal membro dell'Organo di amministrazione più anziano di età.

Il Presidente ha facoltà di delegare parte dei suoi poteri ad altri soci con procura generale o speciale.

Per la nomina di un nuovo Presidente al termine naturale del mandato, il Presidente in carica convoca l'Assemblea almeno un mese prima di tale scadenza, indicando nella lettera di convocazione, sia essa cartacea o elettronica, la presenza delle nuove elezioni.

Art. 17 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul loro concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il bilancio di esercizio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea può nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi, da soggetti pubblici o privati siano essi italiani o stranieri, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi, da soggetti pubblici o privati siano essi italiani o stranieri, erogati a sostegno delle attività culturali o per spontanea iniziativa;
- contributi dal cinque per mille o analoghe iniziative di sostegno economico italiane o estere;
- contributi provenienti da finanziamenti collettivi o crowdfunding;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento e il supporto dell'attività istituzionale, e comunque sempre nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore e dalle sue successive modifiche o integrazioni;
- rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 19 – Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a

220.000,00 euro il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio alla fine di ogni anno solare e con decorrenza dal primo gennaio. Tale documento è predisposto dall'Organo di amministrazione sulla base delle indicazioni del Tesoriere e va approvato dall'Assemblea con maggioranza semplice entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

L'Organo di amministrazione indica per iscritto il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2. Tali informazioni sono inserite, a seconda dei casi, in una relazione di missione o in una nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il bilancio di esercizio è reso accessibile ai soci ed ogni associato, previa richiesta scritta indirizzata all'Organo di amministrazione, potrà prenderne visione. A tal fine il documento viene depositato presso la sede legale dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, oppure inviato ai soci in forma scritta, cartacea o elettronica, almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'Assemblea e salvo diversa indicazione di legge, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora venga istituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, sotto forma di copia digitale, facendone domanda scritta, in forma cartacea o digitale, all'Organo di amministrazione.

Art. 22 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, diretti o indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

I volontari hanno diritto ad un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, alle attività secondarie e strumentali ovvero al perseguimento delle finalità statutarie. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio di esercizio.

Art. 24 – Rapporti con l'estero

L'Associazione, nel perseguire i propri impegni di utilità sociale, collabora con Enti, Associazioni, Persone fisiche e giuridiche anche al di fuori del territorio italiano, impegnandosi a rispettare le leggi ed i regolamenti degli Stati nei quali si trova ad operare.

Art. 25 – Migrazione, cancellazione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

L'Associazione si impegna ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione relativa alle APS. L'Associazione ha facoltà di migrare in altri registri o sezioni del Registro unico a norma dell'articolo 50 del Codice del Terzo Settore. Le votazioni connesse al processo di migrazione sono prese dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Associazione può scegliere per la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero da altri registri regionali o nazionali. Le votazioni connesse al processo di migrazione sono prese dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Associazione cancellata dal Registro può continuare ad operare ai sensi del Codice civile ovvero in altri registri o sezioni, purché rispetti l'obbligo di devoluzione del patrimonio maturato nel periodo di iscrizione al Registro. Il patrimonio è devoluto, previa delibera dell'Assemblea straordinaria con maggioranza dei due terzi dei presenti e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione è formalizzato dall'Assemblea straordinaria, con maggioranza dei tre quarti dei votanti, secondo le modalità indicate all'articolo 14. Per gestire lo scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina, con maggioranza semplice, di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i propri associati. La procedura di scioglimento dell'Associazione avviene in

osservanza delle disposizioni dell'articolo 49 del Codice del Terzo settore e termina con la cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale del Terzo settore.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Prima di deliberare lo scioglimento l'Assemblea, con maggioranza dei tre quarti degli associati, decide le destinazioni del patrimonio residuo indicando le motivazioni delle scelte.

L'Organo di controllo, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, si fa garante della corretta attuazione dei processi di migrazione, cancellazione, scioglimento e devoluzione del patrimonio. Tale Organo provvede inoltre ad annotare nei libri sociali le informazioni di carattere economico e burocratico connesse a tali processi, garantendone, nei termini di legge, pronta comunicazione e diritto di accesso a tutti gli associati.

Art. 26 – Tutela della privacy

L'Associazione tutela la privacy e i dati personali dei soci e delle persone fisiche e giuridiche con le quali collabora. L'organo di amministrazione si impegna a garantire il diritto di accessibilità, modifica e cancellazione ai soggetti interessati, nonché la corretta gestione e la sicura archiviazione di tali dati, a norma del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati, GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore, e successive modificazioni e integrazioni, dal Codice civile, e dai regolamenti ministeriali e regionali, nel rispetto delle leggi dello Stato italiano e delle leggi degli Stati nei quali l'Associazione si trova ad operare.

Letto, sottoscritto ed approvato a Mompantero, in data 18 luglio 2019 dai Soci fondatori:

Maria Teresa Pizzulli

Andrea Remolif

Flavia Blais

Federico Selvo

Carmela Pizzulli

Luca Ravetto

Tiana Bahnar



14

